

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XCIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		VIZZINI: Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (3693);	
Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2877);		GIOIA ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (3921) . . .	1154
AMADEI LEONETTO ed altri: Sullo stato giuridico della Magistratura. (1961);		PRESIDENTE	1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1169, 1172, 1173
BOZZI: Norme sulle promozioni dei magistrati. (2797);		BISANTIS, <i>Relatore</i>	1154, 1156, 1158, 1164, 1165, 1167, 1168, 1172
TARGETTI ed altri: Norme sulle promozioni nella Magistratura. (3707);		BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1172, 1173
COLITTO: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (1285);		ZOBOLI	1155, 1163
FOSCHINI: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (2630);		AMADEI LEONETTO	1156
PELLEGRINO ed altri: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (3565);		BREGANZE	1156, 1158
PALAZZOLO: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (3630);		PINNA	1158, 1159, 1160, 1163, 1164, 1165, 1171, 1172, 1173
		DEGLI OCCHI	1158, 1159, 1163, 1168
		MARICONDA	1158
		PREZIOSI OLINDO	1159, 1164, 1165, 1168, 1172
		KUNTZÉ	1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1170, 1172, 1173
		DANTE	1162, 1163, 1171, 1172, 1173
		GUERRIERI EMANUELE	1163, 1164, 1170
		PAPA	1167, 1168, 1171, 1172
		BÉRLINGUER	1169
		VALIANTE	1169, 1171

La seduta comincia alle 9,45

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione (2877); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Amadei Leonetto ed altri: Sullo stato giuridico della magistratura (1961); Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2797); Targetti ed altri: Norme sulle promozioni nella magistratura (3707); Colitto: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (1285); Foschini: Norme per la promozione a consigliere di Corte di cassazione (2630); Pellegrino ed altri: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (3565); Palazzolo: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (3630); Vizzini: Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (3693); Gioia ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori di Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato (3921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte d'appello e di Corte di cassazione » e delle proposte di legge: « Sullo stato giuridico della Magistratura », d'iniziativa dei deputati Amadei Leonetto, Comandini, Fer-

ri, Greppi, Pinna, Ferrarotti; « Norme sulle promozioni dei magistrati », d'iniziativa del deputato Bozzi; « Norme sulle promozioni nella magistratura », d'iniziativa dei deputati Targetti, Amadei Leonetto, Basso, Paolucci, Mariani; « Norme per la promozione a consigliere di Corte d'appello e di Corte di Cassazione », d'iniziativa del deputato Colitto; « Norme per la promozione a consigliere di Corte d'appello e di Corte di cassazione », d'iniziativa del deputato Foschini; « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa dei deputati Pellegrino, Caprara, Zoboli, Silvestri, Mariconda, Kuntze, Re Giuseppina, Sforza, Buzzelli, Fiumanò, Bufardecì; « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa del deputato Palazzolo; « Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa del deputato Vizzini; « Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato », d'iniziativa dei deputati Gioia, Petrucci, Barbaccia, Romano Bartolomeo, Isgrò, Martina Michele, Baldelli, Guerrieri Emanuele.

Dobbiamo tornare indietro nell'esame degli articoli, perché il relatore onorevole Bisantis ha proposto un articolo 13-bis, così formulato: « I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame a magistrati di corte d'appello e cassazione rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori, andranno attribuiti in aumento alle rispettive corti, riservati ai promovibili per merito distinto nello stesso anno ».

BISANTIS, *Relatore*. In vista dell'impossibilità di espletare i concorsi per esame in corte d'appello e in Cassazione, e anche nell'eventualità che tutti i posti riservati al concorso per esami non siano coperti, è oppor-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

tuno che tali posti vengano coperti attraverso l'attribuzione allo scrutinio per merito distinto. In questo modo si andrebbe anche ad aumentare il numero dei posti, che si vorrebbero allargare il più possibile, riservati allo scrutinio speciale per merito distinto.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La Commissione ha già approvato un articolo in cui si stabiliva che un decimo dei posti disponibili è riservato al concorso per esami. Senonché occorre, come ha rilevato il relatore, una norma di allacciamento, la quale stabilisca che, se non si esaurisce l'intero dieci per cento nel concorso per esami in quanto non ci sia un numero sufficiente di magistrati che hanno superato l'esame, i posti che restano scoperti debbono essere attribuiti allo scrutinio dello stesso anno. In caso contrario resterebbero indisponibili questi posti con ritardo della promozione di certi magistrati. Quindi, la disposizione è d'una chiarezza lapalissiana.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, metto in votazione l'articolo 13-bis proposto dal relatore del quale è stata data lettura.

(È approvato).

L'articolo 14 è stato accantonato, in attesa del parere della V Commissione (Bilancio), che ne è stata investita.

Passiamo, quindi, all'articolo 15:

« Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore, nel momento in cui delibera di indire lo scrutinio, fissa mediante sorteggio tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.

Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facoltà di scegliere fra i tre trimestri di cui al comma precedente, due trimestri di ciascuno dei quali sono presi in esame dieci lavori che egli indica a sua scelta nella domanda di partecipazione a scrutinio.

Detti lavori sono rimessi al Consiglio superiore a cura dei Capi degli uffici giudiziari con attestazione di autenticità da parte della cancelleria e segreteria competente.

I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato che il Consiglio giudiziario, o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative, emette previo rapporto informativo dei Capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono.

Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma quarto dell'articolo 6.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei Capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

I magistrati che nei bimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a dieci ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio superiore che, previ accertamenti del caso, stabilisca sempre mediante sorteggio, altri periodi per integrare il numero dei lavori prescritti.

I magistrati che nel quinquennio precedente all'anno in cui è indetto lo scrutinio abbiano fatto parte del Consiglio superiore nonché i segretari dello stesso Consiglio ed i magistrati che nel detto quinquennio non abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari hanno facoltà di chiedere che siano stabiliti, sempre mediante sorteggio, altri periodi anche al di fuori del quinquennio sopra indicato, al fine della presentazione dei lavori prescritti.

I partecipanti agli scrutini hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli, in numero, comunque, non superiore a dieci ».

Al primo comma hanno proposto emendamenti gli onorevoli Valiante e Pellegrino-Kuntze. L'emendamento Valiante dice: sostituire alle parole: « tre trimestri », le parole: « tre quadrimestri ».

L'altro dice: sostituire le parole: « tre bimestri », alle parole: « tre trimestri ».

Però mancano i presentatori di ambedue gli emendamenti.

ZOBOLI. Faccio mio l'emendamento Pellegrino-Kuntze e lo do per illustrato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Aggiungo qualche parola di commento. In realtà, anche il testo del Senato parlava di tre trimestri, ma il Consiglio superiore quando abbiamo sottoposto la materia all'esame di quel consesso, all'unanimità ha fatto presente che era opportuno, per ragioni organizzative, e di migliore scelta, di ridurre i periodi a bimestre anziché a trimestre.

Naturalmente in questo campo non esistono ragioni assolute di preferire l'una o l'altra

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

soluzione: esistono soltanto motivi di opportunità e poiché l'organo supremo della magistratura ha ritenuto opportuno il sistema dei bimestri, noi abbiamo seguito la tesi del Consiglio superiore, che evidentemente non è una tesi irragionevole, ma è una tesi fondata sull'esperienza e sugli inconvenienti che si sono verificati attraverso i precedenti sistemi che fra l'altro appunto riguardavano appunto il trimestre e il bimestre.

Per quanto riguarda i lavori, io sarei d'avviso di scegliere una via intermedia: se dieci sono troppi, cinque sono pochi; perché evidentemente bisogna dare anche alla commissione di scrutinio la possibilità di valutare la personalità del magistrato, e, quindi, proporrei di metterci a un punto intermedio che potrebbe essere di 7 lavori.

Per quanto riguarda i tre trimestri, se il relatore è d'accordo, pur dovendo sostenere la tesi del Consiglio superiore, comunque, faccia la Commissione. Per quanto riguarda i lavori, pregherei di aumentare i 5, e mi dichiaro disposto a diminuire i 10.

BISANTIS, *Relatore*. Io aderisco alla tesi in base alla quale è opportuno di parlare di trimestre e, per il numero dei lavori, riterrei opportuno accogliere la proposta di Governo di 7.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo aderisce a una tesi intermedia di 7 lavori.

AMADEI LEONETTO. Sarebbe opportuna la richiesta al magistrato della presentazione di tutti i lavori.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il trimestre è scelto dal Consiglio superiore e quindi il magistrato non lo sa. Tutto, però, badate, appesantisce enormemente il lavoro della Commissione.

BISANTIS, *Relatore*. Sarebbe auspicabile, ma mi pare una cosa, dal punto di vista pratico, impossibile, anche perché un magistrato che svolge attività in campo penale non sa dove trovare il suo trimestre. Come si fa a trasferire tutto il materiale giudiziario?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. E i cancellieri che devono copiare tutto.

BISANTIS, *Relatore*. Mi pare che sia impossibile, dal punto di vista pratico, andare a raggiungere tutti i lavori giudiziari, specie se si tratta di procedimenti penali: si possono trovare fuori della sede dove il magistrato svolge le sue funzioni. Dal punto di vista pratico, io lo auspicherei, ma non è possibile.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quando gli atti stanno presso la Corte d'appello, come fate?

BISANTIS, *Relatore*. Dal punto di vista pratico, comporta delle difficoltà assolute.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Né può il magistrato conservarne copia.

PRESIDENTE. Quindi nei primi due comma è sostituita la parola « bimestre » alla parola « trimestre » e nel secondo comma le parole « dieci lavori » vengono sostituite con le parole « sette lavori ».

Ai comma terzo, quarto, quinto e sesto non ci sono emendamenti.

BREGANZE. Al quarto comma non è ben chiaro quale sia la portata del parere che è attribuito al consiglio giudiziario. Se non vado errato, non si riferisce ai titoli, ma si tratta di un parere complessivo sull'attività svolta dal magistrato. A me pare che il consiglio giudiziario, sia perché è più vicino al magistrato, sia per la sua formazione in parte elettiva, rappresenti un organo capace di dare garanzia allo Stato e ai magistrati nell'emettere un parere sulla loro efficienza. Vorrei quindi che l'onorevole Ministro chiarisse quale sia la portata di questo « parere dettagliato ». È una dichiarazione di attitudine complessiva della persona oppure sulle doti personali di servizio con dati numerici, ecc.?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ha riferimento all'articolo 6, dove si parla di cultura, operosità e prestigio.

BREGANZE. È una dizione piuttosto ampia!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma è una dizione classica, che si attua da cento anni.

BREGANZE. Che cosa vuol dire l'avverbio « unicamente » che leggiamo al quinto comma?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vuol dire che il rapporto informativo non deve entrare nel merito dei titoli.

BREGANZE. Desidero che tutto questo rimanga a verbale. Quindi non si vogliono stabilire dei limiti restrittivi ai compiti attribuiti al consiglio giudiziario, ma soltanto dire che al consiglio giudiziario non compete dare un parere sui titoli.

BISANTIS, *Relatore*. Al consiglio giudiziario non compete nessuna facoltà di valutazione dei titoli, valutazione che è demandata alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione i primi sei comma dell'articolo 15, che restano uguali al testo proposto dal Relatore, con la sostituzione della parola « bimestri » alla parola « trimestri » nel primo e secondo comma e delle parole « sette lavori » a « dieci lavori » nel secondo comma.

(Sono approvati).

[III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962]

Il settimo comma risulterebbe così:

« I magistrati che nei bimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a sette e i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti a una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio superiore che, previ accertamenti del caso, stabilisca sempre mediante sorteggio, altri periodi per integrare il numero dei lavori prescritti ».

Leggo il successivo comma:

« I magistrati che nel quinquennio precedente all'anno in cui è indetto lo scrutinio abbiano fatto parte del Consiglio superiore nonché i segretari dello stesso Consiglio e i magistrati che nel detto quinquennio non abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari, hanno facoltà di chiedere che siano stabiliti, sempre mediante sorteggio, altri periodi anche al di fuori del quinquennio sopra indicato, al fine della presentazione dei lavori prescritti ».

L'ultimo comma dice:

« I partecipanti allo scrutinio hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni e altri titoli in numero, comunque, non superiore a dieci ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per coordinamento, bisognerebbe dire sette, perché noi abbiamo voluto raggiungere lo scopo di semplificare i lavori della Commissione di scrutinio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli ultimi tre commi, così come sono stati letti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'intero articolo 15 che resta così formulato:

« Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore, nel momento in cui delibera di indire lo scrutinio, fissa mediante sorteggio tre bimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.

Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facoltà di scegliere fra i tre bimestri, di cui al comma precedente, due bimestri di ciascuno dei quali sono presi in esame dieci lavori che egli indica a sua scelta nella domanda di partecipazione a scrutinio.

Detti lavori sono rimessi al Consiglio superiore a cura dei capi degli uffici giudiziari

con attestazione di autenticità da parte della cancelleria e segreteria competente.

Il lavoro sono accompagnati dal parere dettagliato che il Consiglio giudiziario, o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative, emette previo rapporto informativo dei Capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono.

Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma quarto dell'articolo 6.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

I magistrati che nei bimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto il numero inferiore a dieci ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio superiore che, previ accertamenti del caso, stabilisca sempre mediante sorteggio, altri periodi per integrare il numero dei lavori prescritti.

I magistrati che nel quinquennio precedente all'anno in cui è indetto lo scrutinio abbiano fatto parte del Consiglio superiore nonché i segretari dello stesso Consiglio ed i magistrati che nel detto quinquennio non abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari hanno facoltà di chiedere che siano stabiliti, sempre mediante sorteggio, altri periodi anche al di fuori del quinquennio sopra indicato, al fine della presentazione dei lavori prescritti.

I partecipanti agli scrutini hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli, in numero, comunque, non superiore a dieci.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

« La Commissione, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, procede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in ruolo dei magistrati che vi partecipano ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

Do lettura dell'articolo 17:

« Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e le doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, e per i giudici minorili e tutelari, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e del modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulla attività inerente alle funzioni da essi esercitate nonché dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria ».

PINNA. Non si potrebbe trovare un'altra formula, anziché « i precedenti di carriera » e « informazioni »? Già si è discusso altre volte per i precedenti di carriera.

PRESIDENTE. Si è discusso lungamente.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. E che formula avete adottato?

PRESIDENTE. « Precedenti relativi al servizio prestato ». Era questa la formula. Adoperiamo allora la stessa formula.

BREGANZE. Vedo molto opportunamente indicate qui diversi tipi di attività: « esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, e per i giudici minorili e tutelari ». C'è, a mio avviso, una funzione che, se è attuata bene, è di preziosa attività e qui non è elencata. Mi riferisco ai giudici di sorveglianza, funzione che è di estrema attività, perché il giudice di sorveglianza conosce molto bene il lavoro e la vita del carcere. Chiedo, se possibile, di aggiungere questa elencazione di una funzione particolare.

« Dopo la parola « tutelari », aggiungere « e di sorveglianza ».

BISANTIS, *Relatore*. Io accetto di aggiungere dopo « tutelari » « e di sorveglianza ».

PINNA. Al terzo comma pregherei la Commissione di esaminare l'opportunità di aggiungere a coloro che appartengono al pubblico ministero, che sono delegati alle procedure fallimentari, che esercitano le funzioni di giudice minorile o tutelare, anche quelli che esercitano funzioni direttive. In altre parole, perché non parlare anche dei presidenti

di tribunale? Quando si citano coloro che appartengono al pubblico ministero, sono compresi anche i procuratori della Repubblica; perché escludere quelli che esercitano funzioni direttive da coloro per i quali si deve tener conto prevalentemente delle informazioni sulle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e sul modo col quale le medesime sono state esercitate?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nessuna difficoltà ad accogliere il suo emendamento aggiuntivo, tanto più che va incontro anche ad un emendamento proposto dall'onorevole Murgia. In testa al terzo comma dobbiamo dire: « Per coloro che esercitano funzioni direttive o appartengono... ».

PRESIDENTE. Potrebbe, però, intendersi come un diritto di precedenza per coloro che esercitano funzioni direttive.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. I magistrati sono presi in esame secondo il ruolo di anzianità. Il comma significa che allorché si giudica di un presidente di tribunale, si deve tenere prevalentemente conto del modo in cui ha esercitato le sue funzioni. Non si tratta di dare una precedenza, ma di stabilire che in questi casi, più che alle sentenze e ai titoli, si deve tener conto del prestigio con cui ha diretto l'ufficio.

DEGLI OCCHI. Io mi sono altre volte espresso contro gli avverbi. Qui in modo particolare. Al primo comma si dice che devono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera, ecc. « Particolarmente » diventa poi « prevalentemente » nel secondo comma. Non capisco perché si debba tener conto prevalentemente delle informazioni sulle loro attitudini. Il far prevalere sulla saggezza e sapienza giuridica e sulla consapevolezza morale le « speciali attitudini », mi pare pericoloso, perché crea confusione e difficoltà d'interpretazione. Io propongo un emendamento soppressivo delle parole « particolarmente » e « prevalentemente ».

MARICONDA. Concordo con l'onorevole Degli Occhi. Le virtù del magistrato debbono emergere dai lavori che presenta e debbono trovare la loro espressione nelle sentenze che ha redatto e nelle requisitorie. Si deve tenere conto anche di altri requisiti, ma non è giusto che prevalgano sugli altri.

BISANTIS, *Relatore*. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Degli Occhi, potrei essere d'accordo, non solo perché si semplifica la dizione, ma anche perché gli avverbi sono difficili ad applicarsi sul terreno pratico e concreto. Però nel primo com-

ma si deve mantenere fermo l'avverbio « particolarmente », perché è giusto che si tengano presenti i precedenti di carriera e le doti menzionate nell'articolo 6. Ugualmente nel secondo e terzo comma deve rimanere l'avverbio « prevalentemente »; nel secondo comma perché è naturale che si tenga conto prevalentemente dei lavori giudiziari per coloro che esplicano attività nel settore giurisdizionale vero e proprio; e ugualmente nel terzo comma, perché, trattandosi di magistrati che appartengono al pubblico ministero o esplicano funzioni nel settore fallimentare, minorile, ecc., essi non possono presentare i lavori giudiziari che invece possono presentare i magistrati che esercitano funzioni giurisdizionali. Ritengo anzi che il « prevalentemente » sia a beneficio degli stessi aspiranti.

Ritengo che il « prevalentemente » sia a beneficio dello stesso aspirante, perché nel primo caso i lavori giudiziari sono preponderanti e, quindi, bisogna tener conto prevalentemente di questi; nel secondo caso sono queste funzioni che vengono espletate qualche volta in situazioni difficili e bisogna tenerne conto ai fini della qualifica, del merito distinto e quindi dello scrutinio. È tutto armonizzato nell'articolo. Perciò direi, potremo rivedere la forma e correggere qualche parola, ma come concetto deve rimanere fermo perché è in contrapposizione la prevalenza dei lavori giudiziari alla prevalenza dei lavori dimostrati nel disimpegno delle funzioni particolari dei giudici che esercitano funzioni istruttorie o altre funzioni particolari.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io mi associo alle considerazioni del relatore. Vorrei far osservare all'onorevole Degli Occhi che, se togliamo il « prevalentemente », il comma non ha più ragion d'essere; perché già l'operosità del magistrato è compresa nell'articolo 6 già richiamato.

Qui si vuol dire proprio questo: quando il magistrato non è in grado di presentare dei determinati titoli, allora bisogna tener conto della sua operosità scientifica in relazione a funzioni che hanno una grande importanza e che danno luogo alla possibilità di presentare dei titoli particolarmente qualificati. Quindi « prevalentemente » ha la sua ragion d'essere, ripeto, altrimenti sopprimete il comma, perché la norma non avrebbe più alcuna funzione.

D'altra parte, questo articolo viene incontro a quella tendenza, particolarmente sentita dai magistrati, di fare apprezzare in sede di scrutinio l'intera personalità del magistrato, la quale si svolge anche attraverso fun-

zioni che non danno luogo alla possibilità di fare delle sentenze. Quindi, riterrei che l'articolo va mantenuto nel suo insieme, salvo quelle modifiche di dettaglio, cui abbiamo già accennato: al posto di carriera, parliamo di servizio prestato. « Informazioni » si possono sopprimere, perché sia al terzo comma che al quarto comma si può dire: si deve tenere prevalentemente conto, anziché delle informazioni delle speciali attitudini, alle loro rispettive funzioni. Al quarto comma, poi, dobbiamo sopprimere, per ragioni di coordinamento, « delle informazioni » dire « dell'attività inerente alle funzioni ».

DEGLI OCCHI. La mia proposta soppressiva potrebbe essere mantenuta. Comunque, gradirei che almeno si facesse il parallelo fra il « prevalentemente » e il « particolarmente ». Perché non si capisce perché all'alinea si parla di « particolarmente » e al terzo comma di « prevalentemente ». O particolarmente dappertutto o prevalentemente.

Comunque, insisto nella soppressione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il particolare del primo comma riguarda tutti i magistrati, poiché esso dice: « Nello scrutinio devono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e le doti menzionate nell'articolo 6 comma quarto ». Nel comma terzo ci si riferisce a taluni magistrati che non sono in grado come gli altri di fare delle sentenze qualificate.

PREZIOSI OLINDO. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Bisantis e accettata dall'onorevole Ministro, perché in effetti i due avverbi esprimono due concetti diversi. È necessario al terzo comma mantenere la distinzione con l'avverbio « prevalentemente », perché questi magistrati si trovano, come è stato già osservato, in particolari condizioni di lavoro e di servizio, per cui non sono in grado di presentare dei lavori. È necessario tenere il « prevalentemente » là dove si parla delle « speciali attitudini ». Quindi, sono d'accordo nel non poter approvare l'emendamento Degli Occhi.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'emendamento dell'onorevole Degli Occhi: sopprimere al primo comma la parola « particolarmente » e correlativamente sopprimere la parola « prevalentemente » nel secondo e terzo comma.

PINNA. Ho riflettuto sull'opportunità di un'ulteriore integrazione al terzo comma. Vedrà la Commissione se è il caso di accoglierla. Ma mi pare giustificato aggiungere ai giudici minorili e tutelari anche coloro che sono addetti alla Corte costituzionale. Non vedo un giustificato motivo di esclusione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa integrazione è già attuata nell'ultimo comma dell'articolo 17, dove si parla di magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. È stato inoltre proposto un articolo 33-bis dagli onorevoli Pellegrino, Kuntze, Zoboli, Sforza, che comprende appunto questo caso.

PINNA. In un primo tempo avevo pensato anche io che quella fosse la sede adatta; però, poi, mi è venuto un dubbio. Nell'emendamento proposto dagli onorevoli Pellegrino e altri si parla di magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari. Ma la Corte costituzionale non potrebbe essere considerata come un ufficio giudiziario? Ad ogni modo io mi appago del chiarimento fornito dall'onorevole Ministro, ma vorrei che questa spiegazione risultasse dal resoconto stenografico.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho nessuna difficoltà a dichiarare che l'ultimo comma dell'articolo 17 comprende ovviamente anche i giudici addetti ai giudici della Corte costituzionale, considerati assistenti di studio presso la Corte stessa.

PINNA. Preso atto di questa interpretazione, non ho difficoltà a rinunciare all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Degli Occhi, come è stato già letto.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento proposto dagli onorevoli Pinna, Comandini, Amadei:

« Al terzo comma dell'articolo 17 inserire all'inizio anche le parole: per coloro che esercitano funzioni direttive o appartengono al pubblico ministero, ecc. ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Amadei, Pinna e Comandini propongono di sopprimere al terzo comma dell'articolo 17 le parole: « informazioni sulle », e al quarto comma: « delle informazioni ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Breganze propone il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 17:

« Al terzo comma, dopo la parola: tutelare, aggiungere: e di sorveglianza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17 nel nuovo testo emendato:

« Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti relativi al servizio prestato dal magistrato e le doti menzionate nell'articolo 6 comma quarto.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tener prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che esercitano funzioni direttive o appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, e, per i giudici minorili e tutelari, si deve tenere prevalentemente conto delle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e del modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si deve tener prevalentemente conto dell'attività inerente alle funzioni da essi esercitate nonché dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato nel pomeriggio di oggi alle ore 17,30.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 11,05, riprende alle ore 17,30).

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione del disegno di legge n. 2877 contenente norme sulle promozioni a magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione nonché delle proposte di legge nn. 1961, 2797, 3707, 1205, 2630, 3565, 3630, 3693 e 3921 la cui discussione è stata abbinata a quella del disegno di legge citato.

Siamo giunti all'esame dell'articolo 18 del nuovo testo formato ai nuovi emendamenti presentati dal Relatore. Ne do lettura:

« I magistrati di tribunale ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.

La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimità.

La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenze delle altre ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti dall'onorevole Kuntze:

- « Sopprimere il primo comma »;
- « Sopprimere il secondo comma ».

KUNTZE. Ritengo che i miei emendamenti soppressivi debbano ritenersi assorbiti in quanto essi si riferivano sempre alla questione originaria della soppressione della doppia qualifica. Poiché detta soppressione non è stata approvata, gli emendamenti ad essa conseguenti perdono di interesse.

PRESIDENTE. Considerandosi assorbiti gli emendamenti Kuntze e non essendovene altri; e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 18 del testo emendato proposto dal Relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19 dello stesso testo del Relatore. Ne do lettura:

« I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilità possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impropromovibili.

I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facoltà di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.

Il rinvio ad altro scrutinio non può essere disposto più di una volta.

I magistrati dichiarati impropromovibili hanno facoltà di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impropromovibilità.

Il magistrato dichiarato per due volte impropromovibile non può partecipare ad altri scrutini ».

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Valiante:

« L'ultimo comma, sostituirlo con il seguente:

« Il magistrato dichiarato impropromovibile per tre scrutini è dispensato dal servizio ».

Nell'assenza del presentatore, l'emendamento dovrebbe dichiararsi decaduto, a meno che qualche onorevole collega non sia disposto a farlo suo.

Nessuno chiedendo di parlare, l'emendamento si considera decaduto.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo emendato proposto dal Relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

« Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21:

« Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia. All'interessato è trasmessa, a cura della segreteria del Consiglio superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perché ne possa prendere conoscenza.

Della deliberazione può essere chiesta la revisione al Consiglio superiore della Magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

In sede di revisione, il Consiglio superiore rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

« Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 18 ed in ordine di anzianità.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:

1°) decorati al valor militare;

2°) mutilati o invalidi di guerra;

3°) feriti in combattimento;

4°) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5°) combattenti;

ed ove non abbiano già goduto, per l'appartenenza a dette categorie, di beneficio consistente nell'aver ottenuto la nomina o una precedente promozione per effetto determinante della preferenza stessa, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quinto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.

La preferenza di cui ai precedenti commi è riconosciuta nell'ambito del singolo scrutinio e non può avere effetto nei confronti dei promovibili già compresi negli elenchi degli scrutini precedenti ».

All'articolo 22 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma sopprimere le parole: secondo le due classificazioni di cui all'articolo 18 ed* ».

« *Al secondo comma sopprimere la parola: distinto* ».

KUNTZE.

« *Dopo il n. 5°), sostituire le parole: di un quinto, con le parole: di un terzo* ».

PELLEGRINO, KUNTZE.

« *Dopo il n. 5°) aggiungere:*

6°) partigiani con qualifica legalmente riconosciuta ».

« *Sopprimere in fine la parola: distinto* ».

KUNTZE.

KUNTZE. I miei emendamenti al primo e secondo comma sono ormai preclusi; è pure superato l'ultimo emendamento tendente a sopprimere la parola « distinto ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.*

Vorrei rilevare che noi per lo scrutinio riservato, quando arrivammo al rinvio all'articolo 22 decidemmo di parlarne in sede di esame di questo articolo. Il problema da esaminare mi sembra sia questo, cioè, se allo scrutinio riservato, detto volgarmente speciale, si debbano egualmente estendere questi benefici.

Dico questo perché per la promozione degli scrutinati in base allo scrutinio riservato si proporrà in sede appropriata, all'articolo 25 un nuovo sistema. Gli onorevoli membri della Commissione sanno che non vi è attualmente un numero cospicuo di Consiglieri di Cassazione; tanto è vero che certi emendamenti a suo tempo annessi alla proposta Targetti furono presentati proprio per dare immediatamente alla Cassazione un certo numero di Consiglieri.

E poiché vige il sistema della promozione in base a scrutinio con annessa revisione; e poiché è escluso che possano fare ricorso al Consiglio superiore, si proporrebbe ora che gli scrutinati con riserva siano promossi mano mano che essi sono dichiarati promovibili.

E se sono preceduti da altri che hanno presentato ricorso al Consiglio superiore, il Consiglio stesso esaminerà di mano in mano questi ricorsi; quindi, mano a mano, che si avrà la dichiarazione di promovibilità e si scioglie la riserva di coloro che hanno presentato ricorso, il Consiglio superiore potrà addivenire alle promozioni in Cassazione.

Se si deve tener conto del beneficio dei combattenti in questo scrutinio speciale, allora, invece, la revisione deve essere effettuata a fondo; ed allora le promozioni non si potrebbero effettuare di volta in volta, in quanto dovrebbero essere terminati prima gli scrutini e la revisione.

Lo stesso sistema previsto per la Cassazione credo che si potrebbe applicare per la Corte d'Appello. Credo che la Commissione dovrebbe soffermarsi a valutarlo: se vogliamo dare immediatamente i promossi alla Cassazione, non è possibile attendere fino in fondo la revisione da parte del Consiglio superiore; il che significa praticamente che non è possibile concedere, in questo caso speciale dello scrutinio riservato, il beneficio ai combattenti.

Questa è la mia opinione. E se venisse accolto questo suggerimento, alla fine dell'articolo 22 bisognerebbe aggiungere « Le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma non si applicano allo scrutinio speciale previsto dall'articolo 3 ».

DANTE. Se ben ricordo, abbiamo accantonato l'ultimo capoverso dell'articolo che si riferisce allo scrutinio speciale; e mi riservavo di approfondire io stesso i motivi per cui ero contrario all'estensione dei benefici previsti per gli ex combattenti al sistema delle promozioni per scrutinio speciale; mentre se dobbiamo approvare l'articolo 22, i benefici agli ex combattenti dovrebbero essere estesi esclusivamente al sistema delle promozioni a scrutinio ordinario, per il periodo di validità della legge, e salvo naturalmente ad approfondire la questione anche in sede di discussione dell'ordinamento giudiziario, per vedere se dobbiamo ammettere ancora, come motivo di valutazione dei termini di preferenza, le benemerienze militari.

Io non sarei alieno al mantenimento dell'articolo 22; però, sarei contrario ad estendere allo scrutinio speciale i benefici derivanti dalle benemerienze militari, tanto più che, coevo allo scrutinio speciale, c'è lo scrutinio ordinario, e, quindi, chi vuole far valere queste benemerienze può presentarsi allo scrutinio ordinario.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È stata abolita anche l'alternatività.

DANTE. Esatto. E per concludere vorrei ricordare che, oltre a quella dei partigiani (che io non sarei contrario a che venissero equiparati ai combattenti) c'è un'altra categoria: quella degli orfani di guerra che hanno sofferto in conseguenza di calamità militari e che farei rientrare nell'aliquota di un quinto o un terzo (io sarei per un quinto) dei posti. Vorrei, quindi, che venisse presa in considerazione anche l'esigenza di questa categoria il cui sacrificio — mio parere — non è minore di quello che hanno sopportato i combattenti.

GUERRIERI EMANUELE. Veramente questi orfani di guerra avranno raggiunto ormai una certa età.

DANTE. Ma è gente che ha perduto il padre ed è cresciuta, ha studiato, in un clima di sacrificio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. I benefici per gli orfani di guerra non sono mai stati applicati per le promozioni: semmai per l'ammissione nella carriera.

DANTE. Non ne faccio una questione di principio, onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Comunico che il Relatore, onorevole Bisantis, ha presentato inoltre il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 22:

« Le disposizioni di cui ai precedenti 2°, 3° e 4° comma non si applicano agli scrutini speciali previsti all'articolo 3 della presente legge ».

L'ordine degli emendamenti prevede, però, che sia data la precedenza nella trattazione all'emendamento dell'onorevole Kuntze, sull'equiparazione dei partigiani ai combattenti.

KUNTZE. Credo che esso sia così chiaro da non aver bisogno di illustrazione.

PINNA. Credo che siamo tutti d'accordo sull'emendamento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Evidentemente sono d'accordo; però vorrei vedere unicamente di armonizzare quelli che sono i principi generali in materia. Vorrei in altri termini chiedere (e in questo momento non saprei io stesso rispondere) all'autore dell'emendamento se nelle altre progressioni di funzioni e di carriera dei pubblici dipendenti esiste qualche caso analogo in cui si applichi lo stesso beneficio. Una volta inserito in un provvedimento di legge, esso diventa un principio generale da estendersi a tutti.

PINNA. Comunque, anche se non vi fossero precedenti, mi pare che l'equiparazione dovrebbe essere accettata.

ZOBOLI. Debbo far rilevare, per l'armonia dell'intero articolo, che al punto 4°) sono indicati i decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra; il che significa, secondo me, che il titolo minimo richiesto è la croce al merito di guerra.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dalle norme della legge vigente per i pubblici impiegati si desume che i benefici dei combattenti venivano presi in considerazione solo per l'ammissione in concorso e per l'esame speciale nel mezzo della carriera per essere promossi. In questo caso di concorso, si dà un beneficio ai combattenti.

Il precedente sistema che vigeva per i magistrati valeva in quanto si trattava di concorso per titoli; se noi, invece, ora il magistrato lo chiamiamo per anzianità, vi sarebbe una contraddizione in termini. Chi ha la qualifica passa avanti a chi ha una anzianità maggiore. Ora a me pare che, sia pure per mantenere le tradizioni che vi sono in magistratura, estendiamo anche i benefici ai combattenti ed eventualmente ai magistrati, ma per quanto riguarda lo scrutinio riservato no, perché allora bisognerebbe riguardare la norma.

Vorrei anche sapere quale sia il pensiero della Commissione sull'ultima parte di questo articolo.

DEGLI OCCHI. Mi sembra molto grave l'obiezione fatta dal ministro; infatti, quando vi è il concorso per titoli non si pone quello dell'anzianità perché nell'anzianità si introduce un qualcosa che è estraneo allo stato civile, e questo mi preoccupa.

Dico, inoltre, che noi abbiamo nel Codice penale, a proposito del vilipendio delle forze armate, l'equiparazione di combattente e di partigiano. Il combattente partigiano, infatti, è un combattente in relazione ad una appartenenza all'esercito; mi pare che sia molto meglio che questa situazione sia espressa con una sintesi, e mi pare grave l'osservazione del ministro, perché noi esprimeremo un criterio personalizzato là dove vi è un criterio dipendente dal rendimento in servizio, dal comportamento ecc. Questo è un titolo per un concorso per titoli, ma non per scrutinio.

KUNTZE. Io vorrei chiedere un chiarimento, perché della memoria non mi fido; mi pare però di ricordare che queste particolari qualifiche che sono riportate nell'articolo 22, venissero considerate anche ai fini dello scrutinio e non soltanto ai fini del concorso per titoli.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

Noi, altrimenti, verremmo a peggiorare, almeno per questa categoria, quello che è l'attuale ordinamento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se fosse limitato al concorso, il parallelismo sussisterebbe anche in caso di esami.

BISANTIS, *Relatore*. Desidero richiamare l'articolo 148 dell'Ordinamento giudiziario che si riferisce a questi benefici:

« Nelle promozioni per concorso hanno la preferenza a parità di punti e nell'ordine seguente, i magistrati appartenenti ad una delle categorie sotto indicate:

- 1°) decorati al valor militare;
- 2°) mutilati o invalidi di guerra;
- 3°) feriti in combattimento;
- 4°) decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5°) i magistrati che hanno prestato servizio militare come combattenti.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio, compresi nelle categorie sopra indicate, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto ».

PINNA. Allora aggiungiamo i partigiani, con qualifica legalmente riconosciuta. Io insisto, perché è possibile che il partigiano non venga ad esservi incluso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. E però un'anomalia, sebbene io sia favorevole all'inclusione dei partigiani.

KUNTZE. Per quanto riguarda quello che l'onorevole ministro faceva rilevare a proposito dell'ultimo emendamento Bisantis, io credo che forse dell'emendamento non vi sarebbe bisogno, in quanto l'articolo 22 si riferisce allo scrutinio annuale e non speciale, ragion per cui bisognerebbe ritenere che questi benefici possano considerarsi solo per lo scrutinio ordinario e non per quello speciale.

BISANTIS, *Relatore*. In questo caso bisognerebbe ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 3 che abbiamo accantonato proprio per decidere sulla questione nel suo complesso.

GUERRIERI EMANUELE. Si potrebbe modificarlo dicendo che: « ...agli scrutini speciali non si applicano le disposizioni dell'articolo 22 ».

KUNTZE. In sostanza, io sarei d'accordo con l'onorevole Ministro; e non per negare un beneficio a questi Magistrati, ma perché lo scrutinio speciale costituisce già di per sé un beneficio, un'eccezione. Ora, se effettiva-

mente uno scrutinio speciale deve essere determinato dal fatto di avere con una certa urgenza dei Magistrati disponibili per la Corte d'Appello e per la Cassazione — e nello stesso tempo di sanare quella che è una situazione di *vacatio legis* che, malgrado la legge ci fosse, è stata determinata dal fatto che non sono stati banditi concorsi per tre anni —; dato che non vi è più l'incompatibilità con la partecipazione agli scrutini ordinari nei quali questi benefici vengono concessi, mi pare che effettivamente si possa essere d'accordo con l'onorevole Ministro e col Relatore, presentatore dell'emendamento; salva facendo quella nostra osservazione — che a me sembra esatta, salvo diverso giudizio da parte della Commissione — della collocazione dell'emendamento che dovrebbe — secondo me — trovar posto in luogo e vece del terzo comma dell'articolo 3 che accantonammo.

BISANTIS, *Relatore*. Credo che la collocazione all'articolo 3 sia la più appropriata in quanto trattasi dell'articolo che regola tutta la materia degli scrutini speciali; per cui ritengo che l'ultimo comma accantonato possa essere ripreso con le necessarie variazioni.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dell'articolo 3 — sciogliendo la riserva fatta nella passata seduta — dovrebbe essere, pertanto, così formulato:

« Agli scrutini previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 nel suo complesso rimane pertanto così formulato:

« Le aliquote dei posti di magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione spettanti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, ai concorsi per titoli relativi agli anni 1960-1961-1962, con esclusione dei posti previsti in aumento dall'articolo 1, saranno attribuite mediante scrutinio speciale per la sola qualifica di merito distinto.

Agli scrutini speciali di cui al precedente comma da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge, potranno partecipare tutti i magistrati di tribunale e di corte di appello che avrebbero avuto titolo a presentarsi ai predetti rispettivi concorsi.

Negli scrutini di cui ai commi precedenti per la formazione del giudizio ai fini dell'attribuzione della qualifica di merito distinto,

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

deve tenersi particolarmente conto dei precedenti relativi al servizio prestato, delle doti di cultura, del comportamento e della diligenza dimostrati nelle attività svolte. Per coloro che hanno esercitato funzioni speciali o amministrative deve essere tenuto prevalentemente conto dell'attività prestata e delle particolari attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni medesime.

I magistrati che, a seguito di detti scrutini speciali, otterranno la qualifica di merito distinto, saranno promossi con decorrenza dal 31 dicembre 1962. I medesimi saranno collocati in graduatoria dopo i magistrati che abbiano titolo alla promozione per merito distinto, nello stesso anno 1962, a seguito di scrutini effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ma prima dei magistrati che abbiano titolo alla promozione a seguito degli scrutini ordinari indetti successivamente.

I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a norma del presente articolo e non siano stati promossi per esaurimento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo stesso saranno inclusi, secondo l'anzianità di ciascuno di essi nella categoria di provenienza, negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formati a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge.

Il mancato conferimento della qualifica di merito distinto non ha alcuna rilevanza in sede di partecipazione dei magistrati agli scrutini ordinari.

Allo scrutinio previsto dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 200 dell'ordinamento giudiziario.

Agli scrutini previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22 ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Torniamo all'articolo 22. Siamo all'emendamento Kuntze il quale, originariamente tendente ad inserire un n. 6° relativo ai partigiani, è ora modificativo del 5° nel senso che detto punto risulterebbe, con l'emendamento, così formulato:

5° « combattenti e partigiani con qualifica legalmente riconosciuta ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al secondo emendamento Kuntze che propone di sostituire le parole: « di un quinto », nel capoverso successivo al punto 5°), con le parole: « di un terzo ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. A questo riguardo vorrei far notare all'onorevole Kuntze che la misura di un terzo poteva essere giustificata quando i posti erano limitati per quanto riguardava l'accesso nei ruoli superiori. Ora i magistrati sono chiamati tutti agli scrutini, mentre prima questa chiamata era riservata solamente ad una parte di essi, compatibilmente coi posti disponibili. In relazione all'allargamento della chiamata, i posti riservati si sono dovuti limitare ad un quinto; e questo in realtà non toglie nulla perché il numero assoluto è aumentato.

PREZIOSI OLINDO. Secondo le nostre informazioni, si tratterà di una ventina di magistrati, per quanto riguarda le Corti d'appello.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Effettivamente è apparso strano assegnare un numero di posti così largo proprio in relazione alla ristrettezza del totale. Comunque il quinto proposto soddisfa largamente la categoria. Per parte mia, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

KUNTZE. Onorevole ministro; io insisterei per un terzo. Però se il mio parere dovesse trovare contraria la Commissione, sarei disposto a ritirare l'emendamento.

PREZIOSI OLINDO. Noi siamo d'accordo per la misura di un quinto.

KUNTZE. Non insisto. Siamo andati avanti con questa legge più o meno con transazioni e non voglio variare la consuetudine.

BISANTIS, *Relatore*. Mettiamo un quinto.

PINNA. Mettiamo almeno un quarto.

KUNTZE. Allora l'emendamento mio e del collega Pellegrino, può restare modificato nel senso che al posto dell'originario un terzo, venga messo un quarto.

PRISIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino e Kuntze che sostituisce, dopo il n. 5°) le parole: « di un quinto », con le parole: « di un quarto ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 così modificato nel suo complesso del quale do nuovamente lettura.

ART. 22.

Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio Superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

due classificazioni di cui all'articolo 18 ed in ordine di anzianità.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:

- 1°) decorati al valor militare;
- 2°) mutilati o invalidi di guerra;
- 3j) feriti in combattimento;
- 4°) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5°) combattenti e partigiani con qualifica legalmente riconosciuta, ed ove non abbiano già goduto, per l'appartenenza a dette categorie, di beneficio consistente nell'aver ottenuto la nomina o una precedente promozione per effetto determinante della preferenza stessa, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quarto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto.

La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.

La preferenza di cui ai precedenti commi è riconosciuta nell'ambito del singolo scrutinio e non può avere effetto nei confronti dei promovibili già compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.

(È approvato).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Gli uffici del Ministero, comunque, mi avevano fatto presente che la qualifica di partigiano era inutile perché è equiparata a quella di combattente con legge generale.

KUNTZE. Io ho presentato un emendamento in quel senso, perché nel dubbio era meglio fosse espresso.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 23:

« I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'articolo 19 nonché quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli precedenti per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla partecipazione ed allo svolgimento degli scrutini ».

A questo articolo l'onorevole Kuntze ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere la parola: distinto, e le parole: o per quello sussidiario* ».

KUNTZE. Questo mio emendamento deve ormai considerarsi assorbito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

« La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato ».

Non si può chiedere di partecipare ad un nuovo scrutinio se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima deliberazione con cui detta classifica è stata attribuita ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

« Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi, previa conferma del giudizio di promovibilità da parte del Consiglio superiore della Magistratura per i magistrati scrutinati oltre i due anni precedenti quello in cui si conferisce la promozione ».

Ai fini di tale conferma il Consiglio superiore della Magistratura deve valutare, sulla base dei rapporti dei Capi degli uffici, la capacità, il rendimento e il comportamento del magistrato relativi al periodo successivo alla dichiarazione di promovibilità ottenuta in sede di scrutinio.

I magistrati che non ottengono la conferma di cui ai commi precedenti sono sottoposti a nuovo giudizio di conferma, per il conferimento della promozione, nell'anno successivo.

Il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso, previa la conferma di cui ai primi due commi del presente articolo, nella quota riservata ai promovibili dell'anno successivo per la medesima classifica di scrutinio e così di seguito per non oltre tre anni.

La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione ».

L'onorevole Papa ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimerlo, o subordinatamente sostituirlo con il seguente:*

« Le promozioni dei magistrati decorrono dal 31 dicembre dell'anno in cui i magistrati

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

di Tribunale o di Appello abbiano compiuto rispettivamente 11 o 13 anni ».

PAPA. Abbiamo proposto la soppressione di questo articolo, perché ripete un equivoco di fondo di questa legge e cioè l'interpretazione autentica della promozione in soprannumero e dei suoi effetti giuridici ed economici sicché, il magistrato che ha raggiunto quel dato numero di anni di carriera dovrebbe automaticamente essere promosso.

In questo articolo 25 si ripete un qualcosa che verrebbe ad inficiare questo principio e quindi si sottopone la promozione dei magistrati non più ad un automatismo ma ad un giudizio di conferma del Consiglio superiore che può modificare, quindi, completamente la situazione. Il giorno in cui noi non dovessimo avere delle vacanze, noi avremmo ferme, di fronte al Consiglio superiore, queste pratiche e questo finché non si avessero delle vacanze.

In subordine ci siamo limitati a fissare che queste promozioni sono fatte secondo l'articolo 5.

BISANTIS, *Relatore*. Mi pare che sia stato superato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Lei, onorevole Papa, era assente quando si disse che si mandava alla V Commissione (Bilancio) un emendamento volto a modificare gli undici e tredici anni.

PAPA. Sì, questo degli undici e tredici anni lo accetto, perché tra l'altro sarebbe anacronistica una mia diversa posizione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la decorrenza abbiamo già deciso in Commissione.

PAPA. La decorrenza è una cosa, e il meccanismo delle promozioni è cosa diversa.

Quindi io posso accettare se il Governo fosse d'accordo alla mia subordinata, cioè il 31 dicembre dell'anno in cui i magistrati di Tribunale o di Appello abbiano compiuto rispettivamente 13 o 14 anni, e questo, così, lo adeguo a quella che è stata già la decisione della Commissione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Papa fa una questione di fondo rispetto al sistema della conferma. Qui si è stabilito che non sempre vi è bisogno della conferma del Consiglio superiore della Magistratura; solo se la promozione non avviene nel biennio e se i posti sono disponibili allora funziona la promozione nel limite dei posti disponibili indipendentemente dal soprannumero.

Se il soprannumero si realizza entro i due anni dal conseguimento della qualifica per merito distinto o per merito semplice — e

questo anche per l'Appello e non solo per la Cassazione — l'applicazione del magistrato in soprannumero avviene senza bisogno di conferma. Qualora invece sia trascorso un numero maggiore di anni, la norma proposta dall'onorevole Relatore — e che ricalca quella già approvata dal Senato — prevede una conferma; stabilisce che, una volta ottenuta la qualifica in uno scrutinio (che può essere anche per merito semplice) il Magistrato non deve più essere sottoposto a scrutinio; tuttavia è necessario un giudizio di conferma delle sue attitudini da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di consentire la effettiva promozione.

Questa è la questione di fondo sollevata dall'onorevole Papa, il quale ritiene invece che, una volta ottenuta la qualifica e quale che sia il numero degli anni trascorso (anche se nel frattempo ci sia stato un giudizio disciplinare) il magistrato debba essere in ogni caso meritevole della promozione.

Viceversa il Governo è d'accordo con il Senato nell'introdurre l'istituto della conferma, trascorsi i due anni, per evitare la presentazione del magistrato ad un nuovo scrutinio, il che non deve avvenire. Questo è il meccanismo dell'articolo, e la sua eventuale soppressione non costituirebbe semplicemente un fatto tecnico, bensì un fatto sostanziale.

Anche nel testo approvato dal Senato — e nel quale non era previsto il soprannumero — era già previsto il giudizio di conferma. Stabili, infatti, il Senato che le « promozioni dei magistrati dichiarati promovibili hanno luogo secondo l'ordine dei relativi elenchi, previa conferma del giudizio di promovibilità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura per i magistrati scrutinati oltre i due anni precedenti quello in cui si conferisce la promozione.

Ai fini di tale conferma il Consiglio Superiore della Magistratura deve valutare, sulla base dei rapporti dei superiori gerarchici, la capacità, il rendimento e il comportamento del magistrato relativi al periodo successivo alla dichiarazione di promovibilità ottenuta in sede di scrutinio.

I magistrati che non ottengono la conferma di cui ai commi precedenti sono sottoposti a nuovo giudizio di conferma, per il conferimento della promozione nell'anno successivo ».

In altri termini, siamo passati dal sistema del concorso a quello dello scrutinio. E mentre col primo sistema ogni concorso è cosa nuova — e chi non ha trovato posto deve ripeterlo — nell'inserire il secondo non si è voluto

affermare il principio che lo scrutinio non si ripete, però, quando è trascorso un numero di anni superiore al biennio viene previsto un giudizio di conferma.

Il testo approvato dal Senato non è connesso con il problema del soprannumero. A *fortiori*, tenendo presente che abbiamo ampliato il campo della promovibilità, abbiamo mantenuto il giudizio di conferma che io considero come una valvola di sicurezza necessaria perché delle due l'una: o si ripete lo scrutinio ogni due anni oppure, se non lo si ripete, occorre un vaglio per vedere se nel frattempo siano sorte o meno delle ragioni di demerito.

PAPA. Devo insistere sul mio emendamento soppressivo dell'articolo 25, e proprio il richiamo fatto dal Ministro me ne dà nuovo motivo. Infatti questa disposizione poteva avere un significato allorché vi era il « numero chiuso », e la vacanza dei posti era condizione preliminare per poter attribuire le funzioni; ma la promozione dovrebbe scattare automaticamente quanto si raggiunge il numero previsto di anni. Per questo il ritorno di due anni — e il sistema della conferma — non hanno significato nel soprannumero.

BISANTIS, *Relatore*. Mi pare che questa norma sia indispensabile perché stabilisce che chi è stato scrutinato una volta non deve essere sottoposto a successivo scrutinio, anche se prevede la conferma da parte del Consiglio superiore qualora siano trascorsi oltre due anni dalla data dello scrutinio stesso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi abbiamo accettato — salvo il parere della V Commissione (Bilancio) — il principio del soprannumero che scatta dopo 13 o 14 anni. Il che significa che se il Magistrato è chiamato allo scrutinio dopo 11 anni trascorrono altri tre anni fra lo scrutinio e la promozione. Ora se nel frattempo succedesse « qualche cosa »; se il Magistrato incorresse in un giudizio disciplinare, bisognerebbe portarlo avanti ugualmente?

PAPA. L'onorevole Ministro ha centrato il problema. Secondo me, trascorso il previsto numero di anni bisogna scrutinare il magistrato, e, a scrutinio avvenuto, attribuirgli il posto automaticamente. Invece il Governo e il Relatore sostengono che fra la promozione e l'attribuzione del posto possono passare anche due anni e più. E questo articolo 25 spiega e completa tutto il meccanismo; e se ce la facciamo ad eliminare il sistema della conferma, avremo il soprannumero con carattere automatico; altrimenti avremo un'ulteriore fase per l'attribuzione delle funzioni.

Quindi mi pare che dal mio punto di vista sia opportuno insistere sul mio emendamento, chiedendo in via subordinata che il limite per le promozioni venga portato a 11 e 13 anni.

DEGLI OCCHI. Vorrei dall'onorevole Ministro un chiarimento sul significato di questo termine di due anni necessari per richiedere la conferma da parte del Consiglio superiore. Potrebbe intervenire questa procedura, qualora fosse intervenuto un fatto clamoroso, anche prima dello scadere dei due anni?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il giudizio di conferma si dovrebbe fare di volta in volta, senonché, il Senato ritenne opportuno di non gravare troppo il Consiglio superiore e si è presunto che nel biennio non si verifici nulla che lo dovrebbe modificare. Io, comunque, non ho nessuna difficoltà che invece del biennio si dica ogni anno.

DEGLI OCCHI. Questo metterebbe nel nulla la tesi del soprannumero.

BISANTIS, *Relatore*. Bisognerebbe fare riferimento al secondo comma dell'articolo 25, in cui si spiega perché il Consiglio superiore emette un suo giudizio, ma quando andiamo di là dal biennio l'attività del magistrato deve essere sottoposta ad un certo controllo che è demandato al Consiglio superiore il quale deve valutare la capacità, il rendimento ed il comportamento del magistrato.

DEGLI OCCHI. Mi pare che sulla base dei rapporti del capo ufficio, il comportamento, il rendimento ecc. comprovi il concetto del ministro, che lo aveva esasperato, ma allora si crea una condizione di assoluta incertezza in relazione al soprannumero.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Incertezza no, perché è affidato al Consiglio superiore il relativo esame.

PREZIOSI OLINDO. Desidero esprimere la mia perplessità sull'articolo 25 che mi sembra in contrasto con l'articolo 5 con cui si dice che le promozioni sono conferite in soprannumero e si dice « sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo ».

Qui si introduce un altro sistema, un concetto nuovo nell'articolo 25; nell'articolo 5, invece, dopo aver detto che raggiunto quel limite di permanenza nella funzione rispettivamente di giudice di tribunale e di corte d'appello, si diceva sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo. Poi, in ultimo discutemmo sul penultimo comma ed io presentai un emendamento a cui se ne aggiunsero altri, e

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

concordammo che il Consiglio superiore della magistratura non dovesse fare un giudizio od una nuova deliberazione, ma nel momento in cui il ministro indicava gli uffici vacanti a cui destinare coloro che dovevano essere promossi allora nominava i promossi e li assegnava ai vari uffici. Questo con l'articolo 5; ora invece con l'articolo 25 diciamo cosa completamente diversa: « Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi, previa conferma del giudizio di promovibilità parte del Consiglio superiore della Magistratura per i magistrati scrutinati oltre i due anni precedenti quello in cui si conferisce la promozione ».

Io, prima, non aveva approfondito il problema, ma ora che si è affrontato più decisamente, mi si è chiarito e vi è una preclusione perché, una volta approvato e votato l'articolo 5, non si può più approvare l'articolo 25 che con esso contrasta. Non possiamo subordinare la promozione a questa conferma.

Io desidererei dei chiarimenti da parte dell'onorevole ministro, perché la cosa non mi pare affatto superficiale.

Sono d'accordo che il ministro diceva che al Senato si è inserito questo concetto di conferma perché non si voleva sottoporre il magistrato a ripresentare i titoli e, quindi, ad essere sottoposto a nuova valutazione, ma ormai siamo andati ad una valutazione completamente diversa dal Senato istituendo il soprannumero. Con questo, automaticamente quando si sono raggiunti i 13 e 14 anni per la corte d'appello e i 12 per la corte di cassazione, se vi sono quei minimi richiesti, vi è senz'altro la promozione dal 30 giugno dell'anno successivo.

A me sembra che vi sia una preclusione.

PRESIDENTE. Qui, comunque, non si tratta di preclusione. Siamo infatti, di fronte ad un testo unico e, quindi, nel momento stesso in cui si presentava l'articolo 5 al giudizio della Commissione si presentava anche l'articolo 25, saremmo, quindi, eventualmente nel caso di un'anomalia del testo e non nel caso di preclusione.

Il chiarimento del Governo e del relatore ha, quindi, importanza in questo momento.

BERLINGUER. Io credo sia da considerare come raro quel caso di demerito del magistrato in quei due anni di attesa per la promozione, tanto più che dovrebbe considerarsi un demerito morale — si è detto qualche sanzione disciplinare — il che, sia detto

ad onore della magistratura è un caso rarissimo.

Senonché, il relatore ha aggiunto altre condizioni che sono pericolose e, cioè, un riesame della capacità che è già stata fatta in sede di scrutinio; e noi ci troviamo di fronte anche ad un'altra difficoltà e, cioè, all'accettazione di una presunzione che si verificherebbe in questo caso dopo due anni. E perché non prima? E perché non nell'intervallo, ancora, tra lo scrutinio e la deliberazione perché possa prendere posto nella carica superiore?

Insomma è una serie di presunzioni e anche di nuovi esami sulla capacità che mi pare siano d'ostacolo all'accettazione dell'articolo che io non condivido.

Dice il ministro: — ma nel Senato si è deliberato così — ma, a parte le osservazioni giustissime del collega Preziosi, io aggiungo che in fondo noi qui stiamo esaminando e modificando il testo del Senato, ed in questo caso lo modificheremo di fronte ad una situazione nuova e, cioè, quella del soprannumero.

Le ragioni che militano a favore dell'emendamento mi sembrano chiare e, quindi, io, a titolo personale, mi dichiaro di condividere la proposta di emendamento.

VALIANTE. Mi pare, onorevoli colleghi, che qui non si tratti neanche di modificare il testo del Senato perché il Senato, nello stabilire il principio della conferma, si riferiva ad una situazione del tutto diversa. Infatti, se non ho interpretato male, il principio della conferma stabilito dal Senato si riferiva alle promozioni per quegli scrutini che, essendo stati sottoposti a revisione, producevano i loro effetti in un termine successivo ai due anni. E in questo caso mi pare che il problema troverebbe la sua spiegazione.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Non è così. Il Senato aveva immaginato un sistema di promozioni in base al numero dei posti disponibili. Poteva accadere che un posto disponibile per lo scrutinio del 1963 si rendesse effettivamente disponibile nel 1967 — il che è ammissibile. E allora: o far ripetere lo scrutinio (e questo si è voluto evitare per non accrescere il lavoro delle commissioni di scrutinio) o richiedere un giudizio di conferma qualora il posto per lo scrutinio si renda disponibile dopo trascorsi due anni.

VALIANTE. Ad ogni modo è un fatto discutibile, perché nel testo che abbiamo dinanzi si intuiva il fatto nuovo, cioè la promozione in soprannumero, che implica che in ogni caso deve essere conferito il posto a colui che è stato dichiarato promovibile col decorso di quell'anno.

Quindi il problema della conferma veramente non si spiega più con questo nuovo sistema. Oltre tutto, se dovesse intervenire qualche fatto nuovo, non in materia di capacità e rendimento perché vi sono delle valutazioni utilizzabili ai fini degli scrutini ulteriori, ma in materia di comportamento e tale che il Magistrato dovesse essere sottoposto a procedimento disciplinare, non è detto che il Magistrato una volta promosso Consigliere di Corte d'appello o di Cassazione, e sottoposto a giudizio disciplinare, debba retrocedere.

Io pure ritengo modestamente che il problema della conferma contraddica con il nuovo istituto introdotto dinanzi alla Camera con le promozioni in soprannumero.

GUERRIERI EMANUELE. Osservo che il termine di due anni è quello che fa scattare il problema dei soprannumeri. Il diritto degli scrutinati, pertanto, non è più un diritto perfetto, ma un diritto affievolito.

Sotto questo punto di vista vi è un contrasto fra le due disposizioni; però, dobbiamo renderci conto che questa norma ha una finalità pratica indiscutibile; quella, cioè, di evitare che colui che è stato dichiarato promovibile, ma non promosso, se ne stia tranquillamente ad attendere la promozione in soprannumero senza attendere ai suoi doveri con lo stesso impegno e lo stesso zelo che altrimenti spiegherebbe.

A me sembra che, date le finalità alle quali la norma si ispira, sia utile mantenerla. Però mi rendo anche conto che essa dovrebbe essere lievemente ridimensionata perché la valutazione di una capacità nel biennio che potrebbe mettersi in contraddizione con la capacità già valutata nello scrutinio avvenuto due anni prima, è una cosa che non mi persuade. Nei due anni può essersi verificato un minor rendimento del Magistrato; può essersi verificato qualche fatto che attiene al suo comportamento; ma due anni sono troppo pochi per poter giustificare un giudizio sulla capacità che si ponga in contrasto con quello precedente.

La mia proposta, pertanto, sarebbe quella di lasciare così com'è la norma, sopprimendo però le parole: « ... la capacità... » e non il rendimento perché quest'ultimo è in rapporto alla continuità del suo lavoro. La capacità, invece, bisogna escluderla perché mentre per coloro i quali ottengono la promozione entro due anni non si fa luogo a revisione, per gli altri si dovrebbe dare un giudizio di capacità che investe tutto il periodo. Chi è stato giudicato capace non diventa incapace nei due anni successivi.

KUNTZE. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Io credo che sia da accogliersi l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Papa; e a questa determinazione sono giunto attraverso una profonda riflessione e anche attraverso la meditazione degli interventi degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto.

In effetti io ritengo che questo articolo 25 costituisca, sì, un'innovazione rispetto all'ordinamento giudiziario esistente; ma in senso peggiorativo perché l'ordinamento giudiziario vigente non prevedeva l'istituto della conferma.

Il fatto è che con l'attuale ordinamento giudiziario si poteva ugualmente attendere degli anni prima di essere scrutinati, anche essendo stati dichiarati promovibili; e ciò nonostante, decorsi questi anni e verificatesi le vacanze previste, il magistrato che aveva raggiunto il suo turno nella promozione veniva promosso. Non c'era preoccupazione per quello che avviene « *medio tempore* ». Se voi mi dite della preoccupazione circa la volontà del magistrato di lavorare e di rendere, questo argomento si ritorce, perché si potrebbe anche dire che il magistrato se ne starà tranquillo nella sua poltrona, senza far nulla, una volta ottenuta la promozione, dopo avere, invece, dato il meglio di se stesso nei due anni di attesa della conferma.

E quanto agli eventuali procedimenti disciplinari, mi basterà ricordare che il procedimento disciplinare immediatamente sospende — a norma dell'ordinamento giudiziario — qualsiasi avanzamento.

Qual'è la preoccupazione inerente all'istituto della conferma? Io nutro il massimo rispetto per il Consiglio superiore della Magistratura (sarebbe proprio strano che da questa parte venisse avanzato un sospetto nei suoi confronti). Ma anche il Consiglio superiore è composto di uomini come noi; e, rinnovato a distanza di due anni, un giudizio che investe tutta l'opera di un magistrato — dalla capacità al comportamento, al rendimento — provoca di fatto l'automatica remissione ai rapporti del capo ufficio, che nel frattempo può essere cambiato e il nuovo aver preso in simpatia o antipatia il magistrato. Sono cose che non si giustificano, se si pensa alla verità che si richiede ad uno scrutinio basato su elementi precisi di valutazione; e se si pensa che un giudizio è dato dal Consiglio superiore sulla base dei soli rapporti dei capi degli uffici; sicché in realtà il giudizio non sarebbe neppure emanato dal Consiglio superiore, bensì praticamente dal capo dell'ufficio. Non po-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

trebbe mai, il Consiglio superiore, mettersi contro un rapporto del capo dell'ufficio il quale dicesse per esempio che il magistrato non ha dato rendimento alcuno e si è reso — con la sua vita privata — indegno della toga di magistrato.

Vorrei che anche l'onorevole Ministro riflettesse su questo articolo. È veramente un pericolo inserire in questa legge una norma del genere, la quale costituisce — come dicevo — un'innovazione peggiorativa rispetto all'attuale ordinamento giudiziario.

Sicché noi stiamo lavorando per cercare di fare una legge che sia migliore di quella che noi abbiamo, non come ordinamento giudiziario in generale, ma almeno come sistema delle promozioni, e andiamo ad immettere in questa legge una norma la quale può con un atto arbitrario di un capo ufficio mettere nel nulla il giudizio di una Commissione di scrutinio.

Io, per queste ragioni, anche a nome del mio gruppo, dichiaro che voterò in senso favorevole all'emendamento soppressivo.

PINNA. Per una dichiarazione di voto. Il collega Berlinguer ha già espresso il pensiero personale, ed io dichiaro che quel pensiero non è suo personale ma di tutto il nostro gruppo.

Noi siamo gravemente preoccupati del pericolo costituito dall'istituto della conferma previsto dall'articolo 25. Il collega Guerrieri ha cercato di attenuare questa gravità del pericolo implicito nell'articolo 25 togliendo la valutazione sulla capacità, ma è l'istituto nel complesso da respingere *in toto* perché costituisce un pericolo, perché può dar luogo ad arbitri, perché innoya e non bene.

Per queste ragioni noi siamo d'avviso che sia d'accogliere l'emendamento soppressivo, senza scendere nella subordinata fatta dall'onorevole Papa.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In ogni caso non si dovrebbe sopprimere l'intero articolo 25, perché vi sono delle norme che, indipendentemente dall'istituto della conferma, dovrebbero restare. Quanto leggiamo ad esempio nelle prime tre righe di questo articolo, e cioè « le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi » deve restare, in quanto si tratta di una norma ordinatoria. E così pure il IV comma dove si dice « il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso, previa la conferma di cui ai primi due comma del presente articolo, nella quota riservata ai promo-

vibili dell'anno successivo per la medesima classifica di scrutinio e così di seguito per non oltre tre anni ». Qui dovrebbe cadere soltanto l'inciso « previa la conferma di cui ai primi due comma del presente articolo », mentre il resto dovrebbe evidentemente essere mantenuto.

L'ultimo comma, dove si dice « La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del decreto di promozione a destinazione » deve essere interamente mantenuto, perché altrimenti come si effettua la promozione ?

Per cui, nel caso si decidesse di sopprimere l'istituto della conferma, queste disposizioni dovrebbero restare.

DANTE. Ma questo principio lo abbiamo già votato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 5, cui lei si riferisce, onorevole Dante, riguarda il soprannumero mentre questo articolo 25 si riferisce a tutti. Se ritenete di sopprimere l'istituto della conferma dovrebbe restare almeno questo.

Io ero dell'idea di accertare le condizioni del magistrato, dato che era passato del tempo, ma, se la Commissione nella sua maggioranza, è propensa a sopprimere l'istituto della conferma, io non posso che aderire.

PAPA. Io non lo manterrei, perché non è necessario che noi qui lo esaminiamo in maniera diversa dall'ordinamento giudiziario attuale. Noi, questo, già lo abbiamo visto, per cui ora, subordinando lo scrutinio alla conferma, andremmo a ritardare la promozione.

VALIANTE. Vorrei dare un chiarimento all'onorevole Papa. L'ordinamento giudiziario attuale non ritarda, con il compimento del giudizio di revisione, la dichiarazione di promozione, perché mette in coda i promovibili in attesa di giungere al momento in cui vi sia disponibilità di posti. Siccome li dichiariamo promovibili anche in soprannumero, noi non possiamo dichiararli promovibili con la riserva di anzianità come facciamo oggi. È per questa necessità che bisogna attendere il giudizio di revisione.

Se l'onorevole Papa insiste nel suo emendamento, io sarò costretto a chiedere la votazione per divisione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Con le prime tre righe dell'articolo 25 si vuole mettere una norma nuova e, cioè, che bisogna attendere il giudizio di revisione.

PAPA. Ma vogliamo rimettere i termini previsti dall'articolo 5.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo non è necessario.

BISANTIS, *Relatore*. Nell'ordinamento giudiziario attuale, è prevista questa ipotesi della conferma; si dice, infatti: « il magistrato che per qualsiasi ragione non è promosso entro tre anni dalla data della chiusura della sessione nella quale fu scrutinato, non può ottenere la promozione se non si sottopone a nuovo scrutinio. Il magistrato che deve sottoporsi a nuovo scrutinio conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto, se gli è confermata la precedente classificazione; in caso diverso prende posto, secondo la sua anzianità, tra i magistrati scrutinati anteriormente che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità ».

Prima si richiedeva un nuovo scrutinio e poi la conferma se erano passati un certo numero di anni. È questo il concetto che ha animato questa norma. Passato un biennio è opportuno che il Consiglio superiore faccia un'indagine.

PINNA. Il ministro si era già espresso in senso favorevole.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho detto di conservare l'istituto della conferma.

BISANTIS, *Relatore*. Questa volta non posso essere d'accordo: tra l'altro è stato fatto un riferimento al soprannumero che riguarda le promozioni ordinarie.

Come norma, questa trova la sua applicazione anche dal punto di vista logico. Si ritiene — dopo un certo numero di anni — che sia necessaria una conferma, demandata ad un organo supremo il quale, in base ad una valutazione sommaria, deve stabilire se il magistrato, nei due anni successivi allo scrutinio, ha mantenuto un contegno degno della promozione. Pertanto, ritengo che la norma debba essere mantenuta.

KUNTZE. Signor Presidente e onorevoli colleghi. Avevano raggiunto un'intesa, ed ora la vedo rimessa in discussione dall'onorevole Relatore. Dobbiamo ritenerla superata?

Su questo non vorrei nuovamente intervenire, perché sono d'accordo anche di accettare la formulazione della prima parte dell'articolo 25 così come è stata proposta dall'onorevole ministro, perché in effetti è conforme al sistema (sistema indubbiamente difettoso e che speriamo possa essere migliorato) che non può fare a meno di mantenere lo scrutinio per merito distinto e lo scrutinio per merito.

Per quanto riguarda i comma quarto e quinto ritengo, invece, necessaria un'interpretazione, in quanto già all'articolo 5, ai com-

ma quarto e quinto è prevista la stessa cosa, cioè la facoltà di rinuncia, il termine entro il quale essa deve essere esercitata. Ora noi ripetiamo la norma in questa sede. Mi si dice che l'articolo 5 si riferisce esclusivamente al soprannumero; il che non appare dalla lettura della sua prima parte.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio rilevare all'onorevole Kuntze che il comma quarto dell'articolo 5 si riferisce specificatamente ai soprannumeri.

KUNTZE. Allora sarebbe forse meglio mettere un unico riferimento nell'articolo 25 anche per quanto riguarda la rinuncia alle promozioni di cui all'articolo 5. Non ho mai visto una legge con una stessa dizione letterale riportata in due articoli.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In sede di coordinamento si potrà tener conto di questa sua giusta osservazione; ma non credo che questo sia un motivo valido per sospendere la votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Kuntze, lei in sostanza è d'accordo con la dizione — chiamiamola così — subordinata proposta dal Ministro enunciando testé la nuova formulazione?

KUNTZE. Sì.

PINNA. Anche noi socialisti aderiamo a quella formulazione che solo adesso apprendiamo essere subordinata.

PAPA. Accetto la proposta subordinata del Ministro e non insisto sull'emendamento soppressivo, con l'intesa che rimane valida l'interpretazione data dal Ministro a questo primo comma: e, cioè, che la frase: « Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio... » non si riferisce ad un ritardo nelle promozioni, bensì a quelli che sono i termini precedentemente stabiliti.

PREZIOSI OLINDO. Accetto anch'io la proposta del Ministro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 25, quale risulterebbe secondo le ultime proposte del Ministro:

« Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi.

Il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso, nella quota riservata ai promovibili dell'anno successivo per la medesima classifica di scrutinio e così di seguito per non oltre tre anni.

La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30°

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1962

giorno dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del decreto di promozione e destinazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E' approvato*).

DANTE. Vorrei chiedere un'ulteriore precisazione. Cosa succede praticamente ad un Magistrato il quale, dopo essere stato dichiarato promovibile e non avendo ancora conseguito la promozione viene sottoposto a procedimento disciplinare? E se questo procedimento si prolunga — come qualche volta accade — per taluni anni, cosa succede?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si applicano le altre norme dell'ordinamento giudiziario vigente.

DANTE. L'ordinamento giudiziario prevede anche sospensioni per altri motivi: per esempio in dipendenza del mandato parlamentare.

PINNA. A nome del partito socialista comunico che ci dobbiamo assentare per una importante riunione; pregherei, quindi, l'onorevole Presidente — anche in considerazione del fatto che domani mattina vi sarà nuovamente seduta — di voler rinviare il seguito della discussione di questo progetto di legge.

KUNTZE. Mi associo alla richiesta di rinvio della discussione del provvedimento alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 19,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI